

REGIONE
MARCHE



Autorità di Bacino
Regionale



VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DA ALLUVIONI (direttiva 2007/60/CE)

**GIORNATA DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE PUBBLICA AI FINI DELLA
DIRETTIVA 2007/60/CE E DELL'ART. 66 DEL D. LGS. 152/2006**

Dott. Marcello Principi

La Direttiva 2007/60/UE e il D. Lgs. n. 49/2010

agosto 2002
piena del F.
Elba, a
Dresda il
livello
idrometrico
ha raggiunto
il livello
record di 8,9
m



La Direttiva 2007/60/UE e il D. Lgs. n. 49/2010



Alluvione di Firenze novembre 1966

La Direttiva 2007/60/UE e il D. Lgs. n. 49/2010

Successivamente agli eventi drammatici di Firenze 1966 venne istituita una Commissione interministeriale per lo “Studio della Sistemazione Idraulica e della Difesa del Suolo” (Commissione De Marchi).

Alla commissione venne affidato il compito di individuare le strategie più opportune da adottare per la difesa dal rischio alluvionale.

Contemporaneamente fu emanata una legge urbanistica (L. n. 765/1967) che, di fatto, permetteva di costruire senza autorizzazioni purché i progetti risultassero depositati entro un anno dalla sua entrata in vigore, aggravando di fatto i rischi ambientali in molte aree del paese.

La Direttiva 2007/60/UE e il D. Lgs. n. 49/2010

Le proposte elaborate dalla Commissione, dopo aver analizzato e discusso con le rappresentanze scientifiche, politiche e sociali le tematiche, furono:

- a) l'individuazione del bacino idrografico quale ambito fisico e geografico di riferimento per gli interventi di difesa del suolo;
- b) l'istituzione di organi competenti, per ciascun bacino idrografico, a cui affidare la gestione, il coordinamento, la programmazione e l'attuazione delle opere necessarie alla mitigazione del rischio idraulico e più in generale del rischio idrogeologico.

La Direttiva 2007/60/UE e il D. Lgs. n. 49/2010

La relazione della Comm.ne (1970) pose in evidenza inoltre che:

- a) dagli interventi di difesa idraulica e del suolo ci si deve attendere solo progressivi miglioramenti della situazione preesistente;**
- b) le attività in questo settore debbono essere considerate “senza fine” ovvero per garantire l’incolumità delle persone è indispensabile manutenzione costante del territorio.**

La Direttiva 2007/60/UE e il D. Lgs. n. 49/2010

Solo dopo 19 anni dalla conclusione dei lavori della De Marchi il Parlamento approvò la L. n. 183/1989 “Norme per il riassetto funzionale e organizzativo della Difesa del Suolo”.

Vennero istituite le Autorità di Bacino Naz.le e quelle interregionali. Le risorse per gli interventi in materia di difesa idrogeologica venivano assegnate sulla base degli schemi previsionali e programmatici.

A seguito degli eventi alluvionali che colpirono la pianura piemontese di Asti e Alessandria, della Versilia (1996) sorsero dei dubbi sull'efficacia delle politiche e degli strumenti attivati.

Con l'evento catastrofico di Sarno il governo di allora impose che entro due anni dall'emanazione del DL 180/98 le Autorità di bacino e le Regioni si dovevano dotare di un piano contenente l'individuazione delle criticità idrogeologiche.

La Direttiva 2007/60/UE e il D. Lgs. n. 49/2010

La direttiva 2007/60/CE

L'art. 1 della direttiva dispone l'istituzione di un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all'interno della Comunità.





La Direttiva 2007/60/UE e il D. Lgs. n. 49/2010

LA TEMPISTICA e GLI STRUMENTI

- entro il 22 dicembre 2013 prevede che gli Stati membri elaborano le MAPPE DI PERICOLOSITÀ E RISCHIO DI ALLUVIONI
- entro il 22 dicembre 2015 gli Stati membri elaborano e pubblicano i PIANI DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI

La Direttiva 2007/60/UE e il D. Lgs. n. 49/2010

LA TEMPISTICA

Il D. lgs. n. 49 del 23 febbraio 2010 che ha recepito la direttiva ha anticipato la tempistica:

- entro il 22 giugno 2013 le Autorità di Bacino nazionale e le Regioni predispongono le mappe di pericolosità e rischio di alluvioni (art. 6)
- entro il 22 giugno 2015 le Autorità di Bacino nazionale e le Regioni pubblicano i piani di gestione del rischio di alluvioni (art. 7)



La Direttiva 2007/60/UE e il D. Lgs. n. 49/2010

I SOGGETTI

L'Art. 4 del D. Lgs. n. 219/2010 ha stabilito che per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE provvedono, in attesa della costituzione delle autorità di bacino distrettuali, le AdB di rilievo nazionale e le regioni.

Ai fini della predisposizione degli strumenti di pianificazione (mappe di pericolosità e rischio), le AdB nazionali svolgono la funzione di coordinamento nell'ambito del distretto idrografico di appartenenza.

La Direttiva 2007/60/UE e il D. Lgs. n. 49/2010

I Distretti idrografici e la Regione Marche

Bacino
interregionale
del Marecchia-
Conca

Bacino
nazionale del
fiume Tevere

Distretto del'Appennino
settentrionale - AdB
dell'Arno

Distretto del'Appennino
centrale - AdB del Tevere

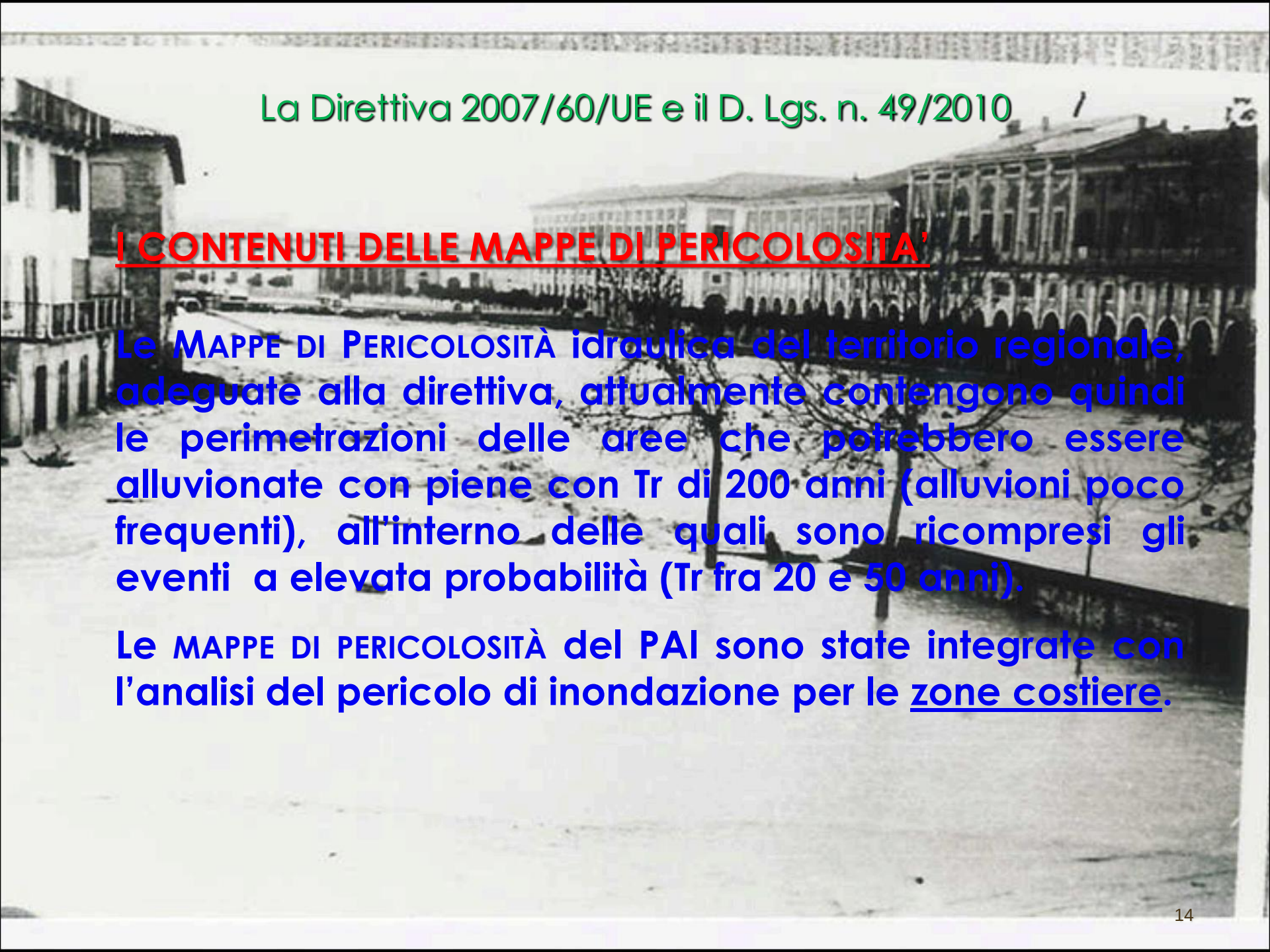
Bacino
interregionale
del F. Tronto

La Direttiva 2007/60/UE e il D. Lgs. n. 49/2010

LE ATTIVITA'

Il Ministero dell'Ambiente solo ad Aprile 2013 ha pubblicato, sul proprio sito web, un documento contenente gli indirizzi operativi per l'attuazione della direttiva «alluvioni».

La Regione Marche, coerentemente con le indicazioni del documento, ha gestito la problematica della Pericolosità e Rischio di alluvioni con un'attività di aggiornamento, omogeneizzazione e valorizzazione delle perimetrazioni contenute nel PAI.



La Direttiva 2007/60/UE e il D. Lgs. n. 49/2010

I CONTENUTI DELLE MAPPE DI PERICOLOSITA'

Le MAPPE DI PERICOLOSITÀ idraulica del territorio regionale, adeguate alla direttiva, attualmente contengono quindi le perimetrazioni delle aree che potrebbero essere alluvionate con piene con Tr di 200 anni (alluvioni poco frequenti), all'interno delle quali sono ricompresi gli eventi a elevata probabilità (Tr fra 20 e 50 anni).

Le MAPPE DI PERICOLOSITÀ del PAI sono state integrate con l'analisi del pericolo di inondazione per le zone costiere.

La Direttiva 2007/60/UE e il D. Lgs. n. 49/2010

I CONTENUTI DELLE MAPPE DI RISCHIO

Le MAPPE DEL RISCHIO perimetrano le aree che, in relazione ai scenari di pericolosità, potrebbero subire effetti negativi.

Le mappe sono state elaborate tenendo conto dei beni esposti e cioè: popolazione, infrastrutture e strutture strategiche (strade, scuole, ospedali, ecc.), beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse, insediamenti produttivi, ecc.



La Direttiva 2007/60/UE e il D. Lgs. n. 49/2010

IL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI **(art. 7 del D. Lgs. 49/2010)**

Le MAPPE DI PERICOLOSITÀ E RISCHIO da alluvioni sono gli strumenti conoscitivi per la redazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni che le AdB nazionali e le Regioni devono predisporre (entro giugno 2015).

Il Piano di Gestione tiene conto in particolare della prevenzione, della protezione e della preparazione delle popolazioni e del sistema di allertamento.

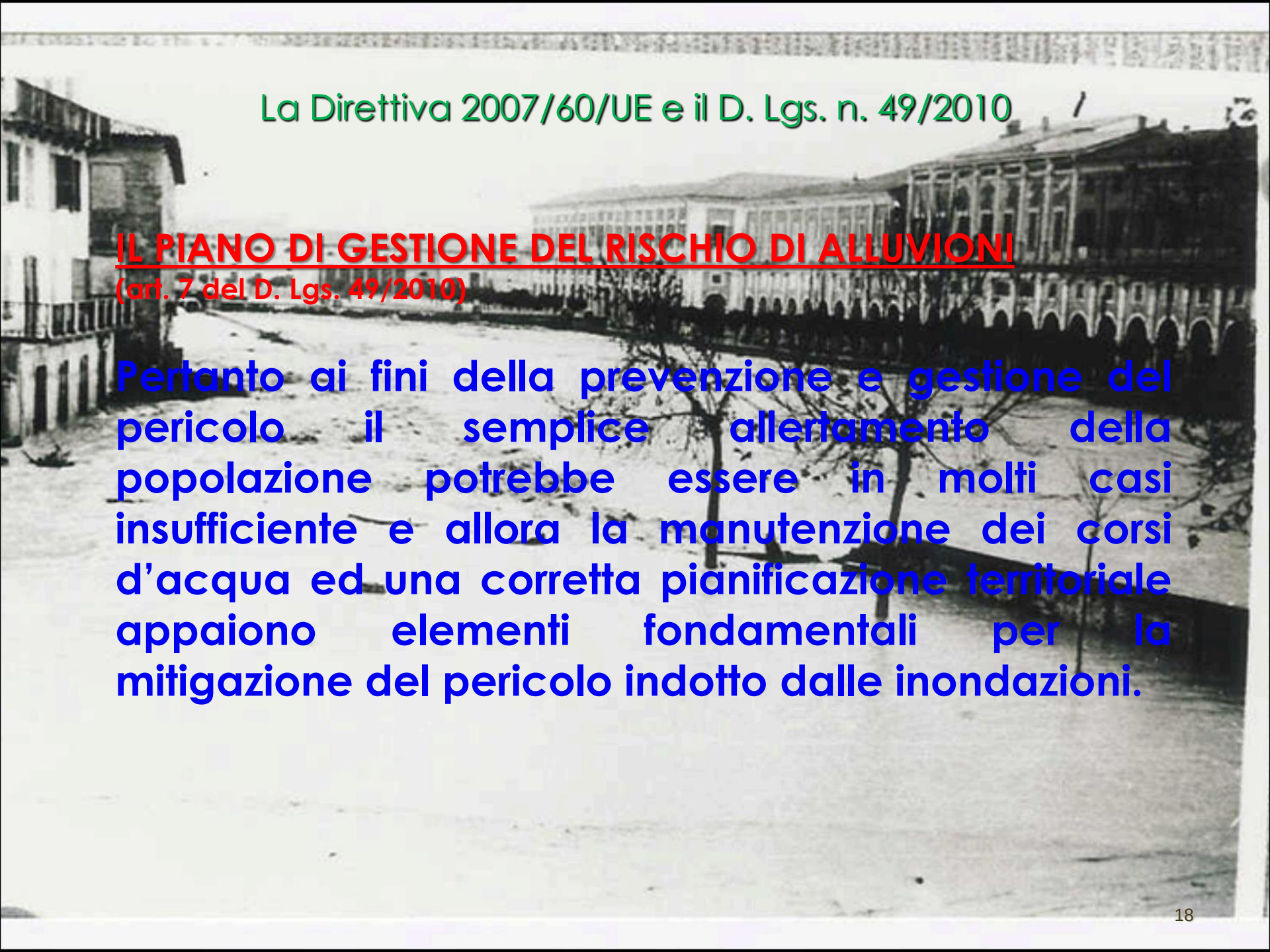


La Direttiva 2007/60/UE e il D. Lgs. n. 49/2010

IL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI

(art. 7 del D. Lgs. 49/2010)

Il Piano di Gestione dovrà necessariamente essere integrato con la previsione di interventi di manutenzione poiché il reticolo idrografico del nostro paese, se si escludono i grandi bacini del Po, dell'Arno e del Tevere, è costituito da corsi d'acqua in cui la formazione delle piene, in determinate condizioni morfologiche e meteo-climatiche, è assai rapida (qualche ora).

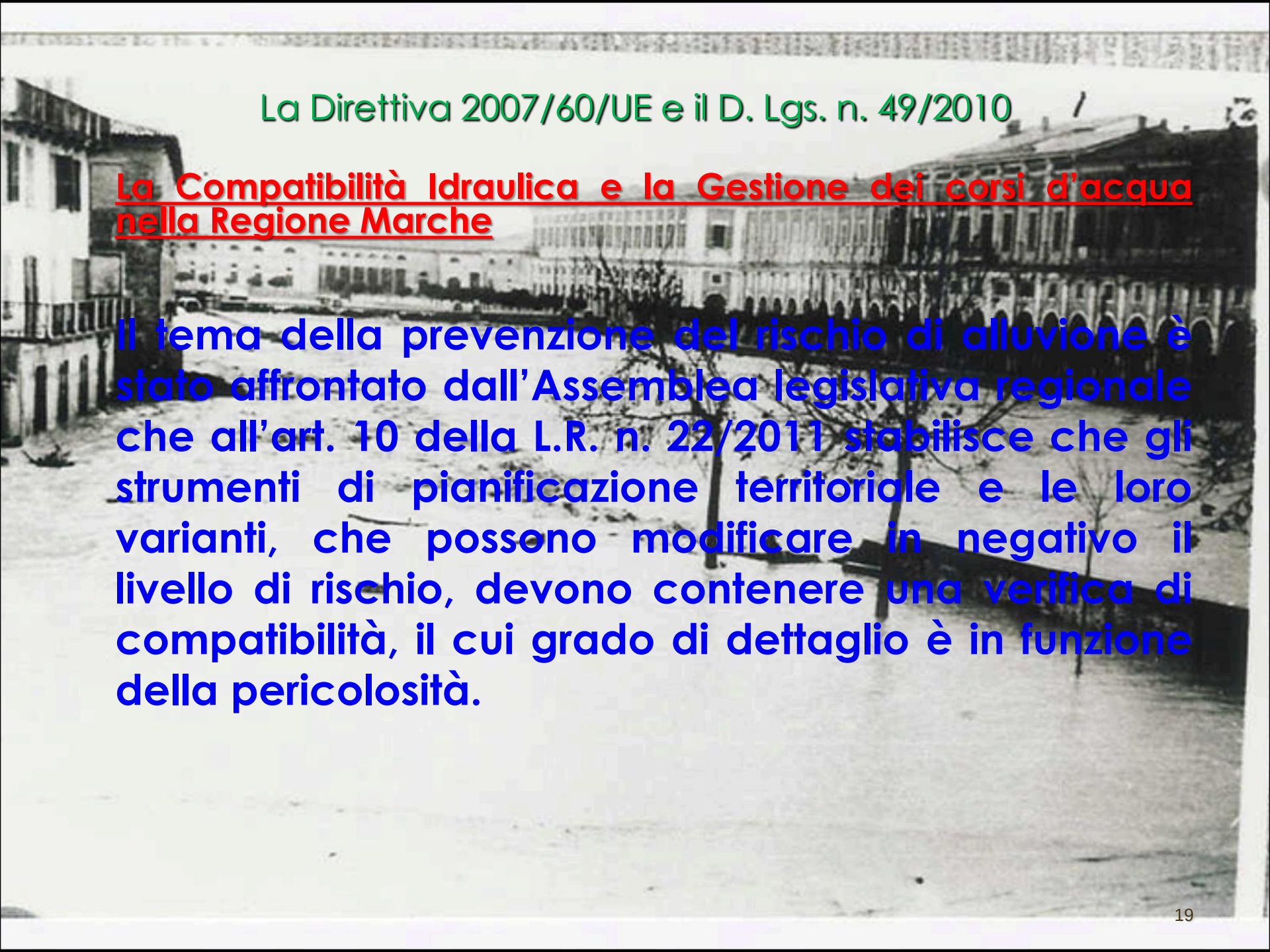


La Direttiva 2007/60/UE e il D. Lgs. n. 49/2010

IL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI

(art. 7 del D. Lgs. 49/2010)

Pertanto ai fini della prevenzione e gestione del pericolo il semplice allertamento della popolazione potrebbe essere in molti casi insufficiente e allora la manutenzione dei corsi d'acqua ed una corretta pianificazione territoriale appaiono elementi fondamentali per la mitigazione del pericolo indotto dalle inondazioni.



La Direttiva 2007/60/UE e il D. Lgs. n. 49/2010

La Compatibilità Idraulica e la Gestione dei corsi d'acqua nella Regione Marche

Il tema della prevenzione del rischio di alluvione è stato affrontato dall'Assemblea legislativa regionale che all'art. 10 della L.R. n. 22/2011 stabilisce che gli strumenti di pianificazione territoriale e le loro varianti, che possono modificare in negativo il livello di rischio, devono contenere una verifica di compatibilità, il cui grado di dettaglio è in funzione della pericolosità.

La Direttiva 2007/60/UE e il D. Lgs. n. 49/2010

La Compatibilità Idraulica

Titolo I – Disposizioni generali

- ☐ Precisa che l'ambito di applicazione riguarda l'intero territorio regionale
- ☐ Richiama l'applicabilità delle norme previste dai Piani di Assetto Idrogeologico entro le aree perimetrate dagli stessi
- ☐ Individua le attività degli enti competenti a seguito dell'entrata in vigore dei criteri

La Compatibilità Idraulica

Titolo II – Verifica di compatibilità idraulica

- Individua le fattispecie urbanistiche dalle quali consegue una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico e, conseguentemente, assoggettate a Verifica di Compatibilità Idraulica – VCI-
- Raccorda ed omogeneizza la VCI con la compatibilità geomorfologica di cui all'art. 89 del DPR 380/2001 e con le procedure di VAS di cui al D.Lgs. 152/2006

La Compatibilità Idraulica

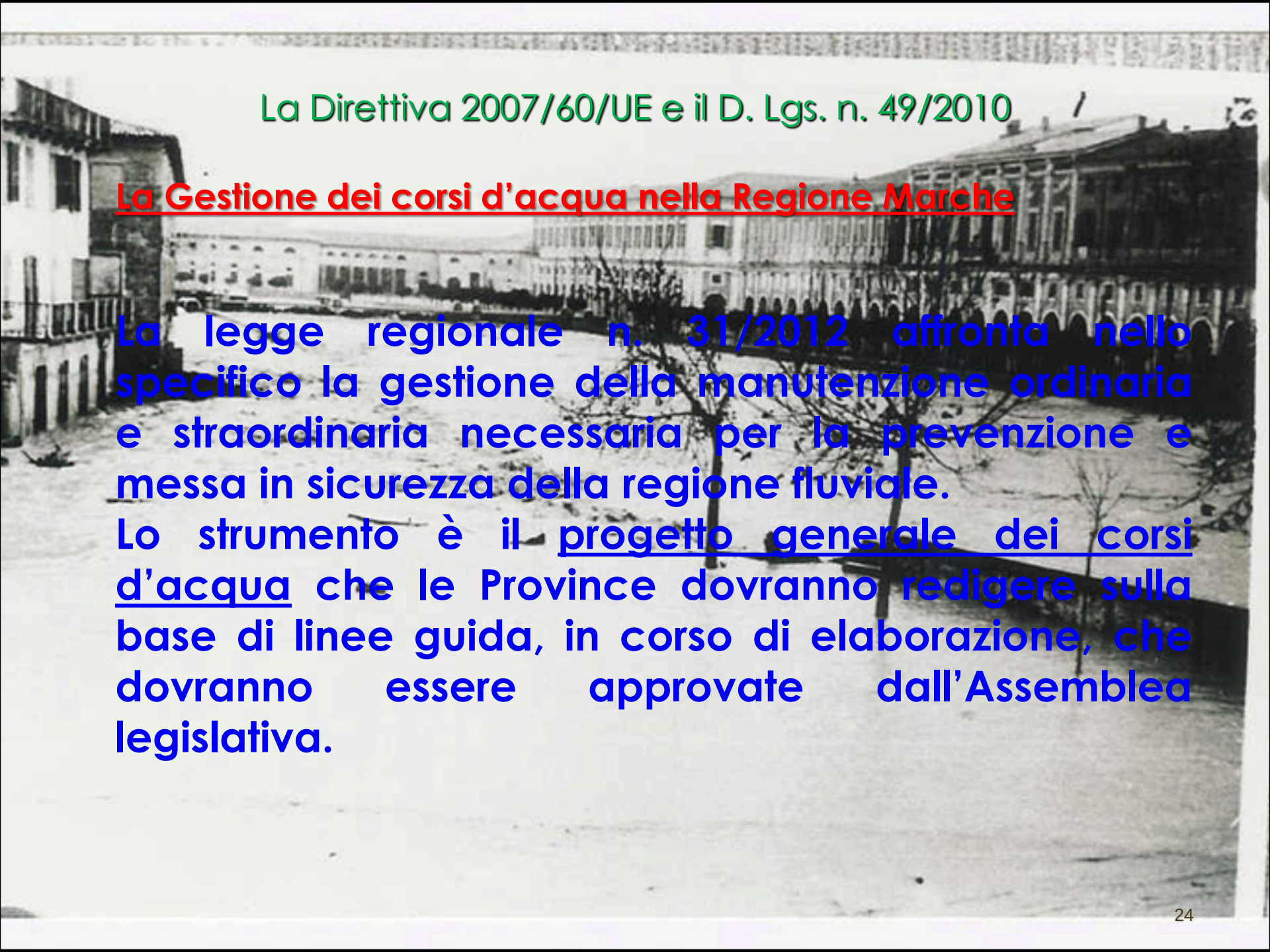
Titolo II – Verifica di compatibilità idraulica

- Definisce la VCI specificando i livelli successivi di approfondimento:
- **PRELIMINARE** - Analisi idrografica-bibliografica-storica;
 - **SEMPLIFICATA** - Analisi idrografica-bibliografica-storica e Analisi geomorfologica;
 - **COMPLETA** - Analisi idrografica-bibliografica-storica, Analisi geomorfologica e Analisi idrologica-idraulica), le fattispecie e le situazioni ed il grado di approfondimento richiesto per ciascun livello.

L'Invarianza Idraulica

Titolo III – Invarianza idraulica

- ✓descrive finalità e caratteristiche generali dell'Invarianza idraulica
- ✓fornisce indicazioni operative, individuando in particolare le fattispecie di applicabilità dei Criteri
- ✓definisce i contenuti delle misure per il perseguimento dell'invarianza in particolare (cap. 3.4), tramite:
 - la suddivisione degli interventi di trasformazione territoriale in quattro classi dimensionali di potenziale impermeabilizzazione (Trascurabile; Modesta, Significativa, Marcata);
 - la formulazione di una modalità di calcolo di volumi minimi di invaso per ciascuna delle classi dimensionali sopra individuate;
 - la formulazione di criteri, modalità ed indicazioni tecniche cui riferire misure ed interventi compensativi;

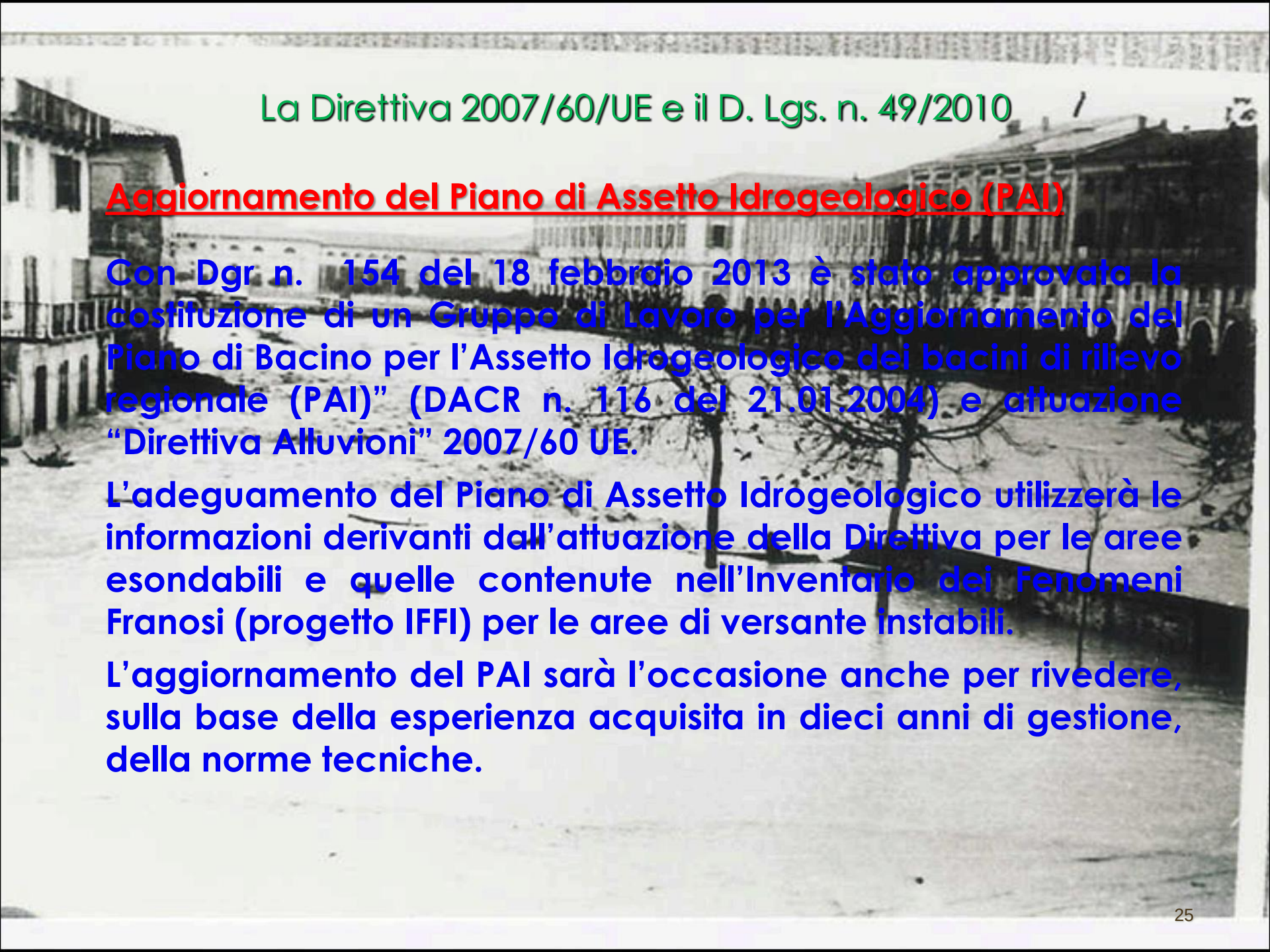


La Direttiva 2007/60/UE e il D. Lgs. n. 49/2010

La Gestione dei corsi d'acqua nella Regione Marche

La legge regionale n. 31/2012 affronta nello specifico la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria per la prevenzione e messa in sicurezza della regione fluviale.

Lo strumento è il progetto generale dei corsi d'acqua che le Province dovranno redigere sulla base di linee guida, in corso di elaborazione, che dovranno essere approvate dall'Assemblea legislativa.



La Direttiva 2007/60/UE e il D. Lgs. n. 49/2010

Aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)

Con Dgr n. 154 del 18 febbraio 2013 è stata approvata la costituzione di un Gruppo di Lavoro per l'Aggiornamento del Piano di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI)" (DACR n. 116 del 21.01.2004) e attuazione "Direttiva Alluvioni" 2007/60 UE.

L'adeguamento del Piano di Assetto Idrogeologico utilizzerà le informazioni derivanti dall'attuazione della Direttiva per le aree esondabili e quelle contenute nell'Inventario dei Fenomeni Franosi (progetto IFFI) per le aree di versante instabili.

L'aggiornamento del PAI sarà l'occasione anche per rivedere, sulla base della esperienza acquisita in dieci anni di gestione, della norme tecniche.

La Direttiva 2007/60/UE e il D. Lgs. n. 49/2010

L'insieme tra conoscenza e manutenzione evitano disastri, creano occupazione e forse ci faranno uscire dall'emergenza continua.

Grazie per l'attenzione